

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";

VISTA

la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia", e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e, in particolare, l'articolo 33, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;

VISTA

la legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato:

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi;



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO

il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante "Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4; inserito il comma 4 perché parla della valutazione dei titoli, (gli altri commi non sono pertinenti).

VISTA

la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e, in particolare, l'articolo 3, comma 7;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO

il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato";

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35, comma 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, l'articolo 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese e l'articolo 38, inerente al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)";

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO

il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO

il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego";

VISTO

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'Ordinamento Militare" e, in particolare, gli articoli 703 e 2049;

VISTA

la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", e in particolare l'articolo 19, che riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO

il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 3, con riguardo al comma 7, a norma del quale ai volontari delle Forze armate in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020 è richiesto, in luogo del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado prescritto per la partecipazione al concorso per allievo agente della Polizia di Stato, quello di scuola secondaria di primo grado, nonché ai commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-septies, 13, 13-bis e 13-ter;

VISTO

il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";

VISTO

il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";

VISTO

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identità digitale;

VISTO

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che inserisce l'articolo 35-ter nel citato d.lgs. n. 165/2001, introducendo la "Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO

il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative" e, in particolare, l'articolo 2-bis;

RITENUTO

di semplificare, ai sensi del citato articolo 2-bis del d.l. n. 198/2022, lo svolgimento della procedura concorsuale mediante l'eliminazione della fase della valutazione dei titoli, per i candidati alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), in considerazione della necessità di assicurare, attraverso l'assunzione di allievi agenti, il più celere ripianamento delle carenze organiche, al fine di garantire i più elevati livelli di operatività della Polizia di Stato;

VISTO

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 che, modificando l'articolo 35-ter del d.lgs. 165/2001, ha previsto che "per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, di approvazione del "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2";



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente "Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli";

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato";

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, di approvazione del "Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psicofisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale";

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, recante "Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo";

VISTO

il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia del 28 dicembre 2023, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato in attuazione dell'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa anche al fine di consentire il tempestivo avvio del corso formativo, per far fronte alle crescenti esigenze operative della Polizia di Stato;

RITENUTO

necessario assumere 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, nell'ambito delle esigenze previste per l'anno 2025, in base alle aliquote previste dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare;



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

Art. 1 Posti a concorso

- 1. Per le esigenze assunzionali di **4617** allievi agenti della Polizia di Stato, è indetto un concorso pubblico, suddiviso nelle seguenti procedure:
 - a) per esame, per un'aliquota di n. **2517** posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato di cui all'articolo 2;

Codice concorso "AG20251"

b) per esame e titoli, per un'aliquota di n. **2059** posti riservati, ai sensi dell'articolo 703 del d.lgs n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata delle forze armate che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, siano o siano stati in una delle seguenti condizioni:

Codice concorso "VFP2025"

- 1) volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFPI);
- 2) volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale;
- 3) volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio quale VFP1;
- c) per esame, per un'aliquota di n. 41 posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca), come da fac-simile allegato al bando, di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Codice concorso "BIL2025"

2. I posti riservati di cui al comma 1, lettera c), eventualmente non coperti per insufficienza di vincitori, saranno assegnati agli idonei non vincitori dei posti riservati, di cui al comma 1, lettere a) e b), proporzionalmente alle percentuali di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo l'ordine decrescente delle rispettive graduatorie finali di merito.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 2 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

- 1. I requisiti di partecipazione, oltre a quelli indicati all'articolo 1, comma 1, sono i seguenti:
 - a) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione:
 - il 26° anno di età, se concorrenti per i posti destinati ai cittadini provenienti dalla vita civile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - il 25° anno di età, se concorrenti per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
 - il 26° anno di età, se concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

I limiti anagrafici massimi così fissati sono elevati di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni;

- b) cittadinanza italiana;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova scritta di cui ai successivi articoli 8 e 9. Per i soli volontari in ferma prefissata delle Forze armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti loro riservati, il diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente;
- e) possesso delle qualità di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
- f) efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneità;
- g) per i volontari delle Forze armate in congedo, aver completato un anno di servizio continuativo quale VFP1 o VFPI, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
- 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto d'impiego prevista dall'articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

- 3. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:
 - a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
 - sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
 - c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R n. 3/1957.
- 4. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di II grado di cui al comma 1, lettera d), che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, può essere conseguito entro la data di svolgimento della prova scritta.
- 5. I requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del citato d.lgs. n. 95/2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.
- 6. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.
- 7. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti di partecipazione, della condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego presso la pubblica amministrazione e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 8. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza.
- 9. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva".
- 10. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta in qualunque momento con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3 Domanda di partecipazione - modalità telematica

- 1. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.
- 2. La citata domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, presente all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it cui si può accedere, mediante apposito *link* di reindirizzamento, anche dal citato Portale unico del reclutamento.
- 3. Alla procedura informatica il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli *identity provider* accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
 - b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.

Si potrà accedere con tre modalità:

- 1. "Desktop" si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il "Software CIE";
- 2. "Mobile" si accede da *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app "*CIE ID*" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
- 3. "Desktop con *smartphone*" si accede da *pc* e per la lettura della *CIE*, in luogo del lettore di *smart card contactless*, l'utente potrà utilizzare il proprio *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app "*CIE ID*".
- 4. Qualora il candidato intenda modificare o revocare la domanda già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 4 Compilazione della domanda di partecipazione

- 1. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare:
- a) il cognome e il nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, quest'ultimo dovrà rimanere attivo fino al termine della procedura concorsuale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso;
- e) la procedura per la quale si vuole concorrere (è consentita una sola scelta tra le procedure indicate dal precedente articolo 1, comma 1);
- f) i candidati che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), in possesso del prescritto attestato di bilinguismo, dovranno specificare la lingua, italiana o tedesca, preferita per sostenere la prova scritta;
- g) i candidati che partecipano alla riserva dei posti di cui alla lettera b) dovranno, altresì, indicare:
 - 1) la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina o Aeronautica);
 - 2) se si trovino in servizio o in congedo:
 - 3) date di decorrenza giuridica di arruolamento e di eventuale congedo da VFPI o VFP1, delle eventuali rafferme, richiami in servizio, arruolamento quale VFP4 ed incorporamento SPE (servizio permanente effettivo), indicando la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.

I candidati che hanno svolto più periodi di servizio da VFPI/VFP1 devono indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell'eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi arruolamenti.

- h) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato, della votazione riportata e della data in cui è stato conseguito. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentare l'equipollenza o l'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano con le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- i) il possesso della cittadinanza italiana;
- j) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- k) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 1) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
- n) di non essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione:
- o) di non essere o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
- p) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause diverse dall'inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
- q) l'eventuale possesso del/i titolo/i di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pena il mancato riconoscimento;
- r) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta saranno comunicati secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4;
- s) di manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali anche particolari di cui all'articolo 21, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti;
- t) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2. Non saranno valutati i titoli di riserva né di preferenza di cui al comma 1 che non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
- 3. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo PEC personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps035.0602@pecps.interno.it. A tal fine, l'interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4. Tramite l'accesso al Portale concorsi della Polizia di Stato "concorsi online", sezione "le mie domande", il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile, copia della domanda trasmessa.
- 5. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 5

Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi delle Forze armate

- 1. I candidati in servizio nelle Forze armate che partecipano alla riserva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono tenuti a consegnare al Comando di appartenenza, ai fini della valutazione dei titoli, una copia della ricevuta della domanda di partecipazione al concorso, affinché il Ministero della difesa trasmetta a questa Amministrazione, entro il 12 settembre 2025, l'estratto della documentazione di servizio, comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato esclusivamente in qualità di VFPI (volontario in ferma prefissata iniziale) o VFP1 (volontario in ferma prefissata annuale), compilato in base ai seguenti facsimile:
 - VFPI (volontario in ferma prefissata iniziale) modello VFPI-S;
 - VFP1 (volontario in ferma prefissata annuale) modello VFP1-S.
- 2. L'estratto dovrà riportare, in calce, la data di scadenza del presente bando e la sottoscrizione del candidato interessato, secondo le indicazioni contenute in apposita circolare che sarà inviata ai competenti Stati Maggiori.

Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso

- 1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle seguenti fasi:
 - per i candidati alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c):
 - 1. prova scritta di cui al successivo articolo 8;
 - 2. accertamento dell'efficienza fisica;
 - 3. accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - 4. accertamento dell'idoneità attitudinale;

-per i candidati alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

- 1. prova scritta di cui al successivo articolo 9;
- 2. accertamento dell'efficienza fisica:
- 3. accertamento dell'idoneità psico-fisica;
- 4. accertamento dell'idoneità attitudinale;
- 5. valutazione dei titoli.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il mancato superamento di una delle prove o di uno degli accertamenti elencati al precedente comma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 7 Commissione esaminatrice

- 1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed è composta da:
 - a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a primo dirigente;
 - b) due docenti di ruolo di scuola secondaria di II grado;
 - c) un esperto in lingua inglese;
 - d) un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato esperto in informatica, ove non sia già componente.
- 2. Il Presidente e i componenti della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.
- 3. I componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della Commissione esaminatrice, salvo motivata impossibilità.
- 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri.
- 5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo, in caso di esigenze sopravvenute, sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
- 6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti esperti per le finalità connesse allo svolgimento della prova scritta d'esame in lingua tedesca.
- 7. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 possono avvalersi di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 8

Prova scritta per i candidati alle procedure di cui all'art. 1 comma 1, lettere a) e c)

1. La prova scritta consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Ministro



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, sulla conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei, nonché su quesiti di ragionamento logico-matematico e critico-verbale.

- 2. Il candidato estrae il questionario fra quelli preventivamente predisposti dalla Commissione esaminatrice. Tale questionario è predisposto mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova d'esame che ne garantisce la diversità di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficoltà secondo le seguenti percentuali:
- a) 30% domande facili;
- b) 50% domande di media difficoltà;
- c) 20% domande difficili.
- 3. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficoltà e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola è esatta.
- 4. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi (18/30). L'esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, è consultabile dai candidati interessati tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale.

Art. 9

Prova scritta per i candidati alla riserva di cui all'art. 1 comma 1, lettera b)

- 1. La prova scritta consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, nonché sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
- 2. In sede d'esame a ciascun candidato viene consegnato un questionario, predisposto mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova d'esame che ne garantisce la diversità di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia.
- 3. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10). L'esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, è consultabile dai candidati interessati tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 10 Prova scritta - disposizioni comuni

- 1. Le banche dati sono pubblicate sul sito istituzionale <u>www.poliziadistato.it</u> almeno venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova d'esame.
- 2. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente, con verbale, i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova, che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.
- 3. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova d'esame sono pubblicate sul sito istituzionale <u>www.poliziadistato.it</u>, nella sezione dedicata al concorso, le "*Modalità per lo svolgimento della prova scritta*".
- 4. Per sostenere la prova scritta i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento d'identità e della tessera sanitaria su supporto magnetico, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato in data 30 maggio 2025 sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all'indirizzo www.poliziadistato.it, nella sezione dedicata al concorso.
- 5. La pubblicazione di cui al precedente comma ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
- 6. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame ne determina l'esclusione, di diritto, dal concorso.
- 7. Durante la prova non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Non è inoltre consentito usare apparecchiature elettroniche, compresi telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti e calcolatrici, e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico. È vietato, altresì, copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le prescrizioni impartite dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova scritta e quelle che saranno pubblicate sul sito istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa. L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione dal concorso.
- 8. La Commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 168 del 2022, il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.
- 9. La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identità del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi e apparecchiature a lettura ottica.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 11 Graduatorie della prova scritta

- 1. Espletata la fase della prova scritta, la Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato, messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma, per ciascuna delle tre procedure di cui all'articolo 1 comma 1, le graduatorie della prova scritta.
- 2. Le graduatorie sono pubblicate in forma integrale e anonima sul sito istituzionale <u>www.poliziadistato.it</u>, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area personale degli interessati, all'interno del Portale concorsi della Polizia di Stato.

Art. 12

Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

- 1. Sono convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, in base all'ordine decrescente di ciascuna graduatoria:
 - i primi **5900** candidati, risultati idonei alla prova scritta, partecipanti alla procedura di cui all'art 1 comma 1, lettera a);
 - i primi 4850 candidati, risultati idonei alla prova scritta, partecipanti alla procedura di cui all'art 1 comma 1, lettera b);
 - i candidati risultati idonei alla prova scritta, partecipanti alla procedura di cui all'art 1 comma 1, lettera c), per un massimo di 98 unità.
- 2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio uguale a quello dell'ultimo convocato nelle rispettive graduatorie.
- 3. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente a coprire i posti previsti per ciascuna procedura, l'Amministrazione potrà convocare all'accertamento dell'efficienza fisica e ai successivi accertamenti ulteriori candidati della medesima procedura, risultati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine decrescente della graduatoria.
- 4. Ai sensi dell'articolo 703, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i posti di cui alla procedura prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), eventualmente non coperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai posti messi a concorso nella procedura prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a). In attuazione del citato articolo 703, comma 1-bis, qualora il numero di partecipanti alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si prospettasse insufficiente a coprire i relativi posti, questi ultimi saranno coperti:
- in via prioritaria, mediante lo scorrimento della relativa graduatoria finale di merito della procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- in subordine, in assenza di un numero sufficiente di candidati idonei non vincitori, attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame della procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito. Tali candidati saranno convocati agli accertamenti dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
- 5. I requisiti di efficienza fisica, di idoneità psico-fisica e attitudinale, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità.
- 6. Le candidate in stato di gravidanza che non possono essere sottoposte alla prova di efficienza fisica e ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Art. 13 Accertamenti dell'efficienza fisica

- 1. I candidati indicati nell'articolo 12, di ciascuna procedura di cui all'articolo 1, comma 1, saranno convocati per essere sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica ed al successivo accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, in base ai rispettivi calendari che saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it:
 - per i candidati alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) in data 11 luglio 2025:
 - per i candidati alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) in data 11 luglio 2025.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.

2. La Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a dirigente superiore, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a vice questore o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica, i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:

PROVA	UOMINI	DONNE	NOTE
Corsa 1000 m.	Tempo max 3'55"	Tempo max 4'55"	/
Salto in alto	1,30 m	1,10 m	Max 3 tentativi
Piegamenti sulle braccia	n. 15	n. 10	Tempo max 2' senza interruzioni

- 4. Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici implica l'attribuzione di un giudizio di non idoneità. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.
- 5. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in "medicina dello sport".
- 6. I candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati a presentarsi. Questi ultimi candidati sono ammessi a sostenere le prove in un'altra data, inderogabilmente compresa nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse delle singola procedura di cui al comma 1.
- 7. Le "Modalità relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica" sono pubblicate sul sito web istituzionale <u>www.poliziadistato.it</u>, nella sezione dedicata al concorso, almeno una settimana prima dell'inizio delle stesse e sono valide per ogni procedura di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 14 Accertamenti psico-fisici

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia, con qualifica inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario della predetta Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

- 2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici può avvalersi di personale di supporto.
- 3. I candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle "*Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici*", pubblicate sul sito <u>www.poliziadistato.it</u>, nella sezione dedicata al concorso, almeno una settimana prima dell'inizio degli accertamenti.
- 4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:
 - a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (modello ANM), sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali. In proposito, il candidato può produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
 - b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale;
 - c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale:
 - 1. esame emocromocitometrico con formula;
 - 2. esame chimico e microscopico delle urine;
 - 3. creatininemia;
 - 4. gamma GT;
 - 5. glicemia;
 - 6. GOT (AST);
 - 7. GPT (ALT);
 - 8. HbsAg;
 - 9. Anti HbsAg;
 - 10. Anti Hbc:
 - 11. Anti HCV;
 - 12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5. Ai fini di una più completa valutazione medico-legale, la Commissione può inoltre chiedere la produzione di ulteriori certificati sanitari ritenuti utili, nonché disporre l'effettuazione di esami di laboratorio o indagini strumentali. Il candidato che non intenda sottoporvisi è giudicato non idoneo.
- 6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
 - a) sana e robusta costituzione fisica;
 - b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7% e non superiore al 22% per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12% e non superiore al 30% per le candidate di sesso femminile;
 - c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
 - d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40% per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28% per le candidate di sesso femminile;
 - e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del *visus* dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un *visus* corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.
- 7. Costituiscono cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-quinquies, del citato d.lgs. n. 95/2017, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. Parimenti costituiscono causa d'inidoneità l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi.
- 8. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.
- 9. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati a presentarsi. Questi ultimi candidati sono ammessi a sostenere gli accertamenti in un'altra data, inderogabilmente compresa nell'ambito del calendario della procedura concorsuale cui hanno partecipato.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 15

Accertamenti attitudinali per i candidati alla procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c)

- 1. I candidati alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 14 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente a una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
- 2. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali e previa valutazione della Direzione centrale di sanità, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni del ruolo per cui il candidato concorre.
- 3. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificarne l'attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all'attività di polizia, secondo le modalità e i tempi indicati nelle "Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali", adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, che saranno pubblicate sul sito www.poliziadistato.it, nella sezione dedicata al concorso, almeno una settimana prima dell'inizio degli accertamenti.
- 4. Gli accertamenti sono articolati in due distinte fasi:
 - a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale. Tale fase sarà condotta separatamente da:
 - funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o più test psicometrici relativi alle risere di cui all'articolo 24, comma 7, lettera a) del d.M. 168/2022;
 - funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, individuati, preferibilmente, tra gli appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

aree del profilo attitudinale di riferimento, anche alla luce delle indicazioni fornite nella "relazione psicologica". Gli esiti dell'intervista sono riportati in una "scheda di valutazione attitudinale";

- b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui al comma 1, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla precedente lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo e all'assunzione delle discendenti responsabilità.
- 5. I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.
- 6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati a presentarsi. Questi ultimi candidati sono ammessi a sostenere gli accertamenti in un'altra data, inderogabilmente compresa nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c).

Art. 16

Accertamenti attitudinali per i candidati alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)

- 1. I candidati alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dall'articolo 14 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Commissione di selettori composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia. Le funzioni di segretario della predetta Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
- 2. La Commissione per gli accertamenti attitudinali può avvalersi di personale di supporto.
- 3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sicurezza, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo è ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la Commissione si esprime sull'idoneità del candidato.

- 4. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, ne comportano l'esclusione dal concorso. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.
- 5. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati a presentarsi. Questi ultimi candidati sono ammessi a sostenere gli accertamenti in un'altra data, inderogabilmente compresa nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento della procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 17

<u>Produzione della documentazione inerente alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e ai titoli di preferenza ai fini della graduatoria finale</u>

- 1. A pena del mancato riconoscimento del titolo, i candidati che abbiano superato tutte le fasi concorsuali devono trasmettere all'indirizzo pec <u>dipps035.0602@pecps.interno.it</u>, entro il termine perentorio di <u>quindici giorni dalla data del conseguimento dell'idoneità</u>, i documenti attestanti il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca di livello di competenza B2) e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso, mediante dichiarazione sostitutiva, in presenza dei presupposti di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, alla quale possono essere allegati i documenti attestanti i titoli in copia dichiarata conforme all'originale, come da facsimile (rispettivamente modello TPF e modello BIL).
- 2. L'omessa indicazione nella domanda di partecipazione al concorso o l'omessa presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza, entro i termini e le modalità di cui al comma 1, determina la mancata valutazione dei titoli.
- 3. La documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive indicate al presente articolo dovranno essere trasmesse, entro il termine sopra indicato, secondo le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale <u>www.poliziadistato.it</u>, allegando copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 18

<u>Produzione della documentazione inerente ai titoli valutabili per i candidati alla procedura di</u> cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)

- 1. Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del calendario di cui all'articolo 13, comma 1, i candidati alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), già congedati dal servizio militare alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del presente bando, devono dichiarare i dati inerenti esclusivamente al servizio prestato da VFP1 o da VFPI, comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato, tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 alla quale può essere allegato l'estratto (o gli estratti) della documentazione di servizio eventualmente posseduto, in copia dichiarata conforme all'originale, utilizzando i seguenti modelli allegati:
 - VFPI (volontario in ferma prefissata iniziale) in congedo modello VFPI-C;
 - VFP1 (volontario in ferma prefissata annuale) in congedo modello VFP1-C.
- 2. Per i candidati in servizio alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del presente bando, sarà cura del Comando di appartenenza trasmettere a questa Amministrazione, entro il 12 settembre 2025, l'estratto della documentazione di servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato esclusivamente in qualità di VFP1 o da VFPI, compilato in base ai modelli allegati in facsimile (modello VFP1-S e modello VFPI-S), che dovranno riportare, in calce, la data di scadenza del presente bando, sottoscritto dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in essi riportati.
- 3. La documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive indicate nel presente articolo dovranno essere trasmesse, entro il termine sopra indicato, via PEC all'indirizzo dipps035.0602@pecps.interno.it, secondo le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, allegando copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.
- 4. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1, oltre i termini previsti, comporta la mancata valutazione dei titoli.

Art. 19

Graduatorie finali del concorso - dichiarazione dei vincitori

- 1. La Commissione esaminatrice forma:
 - a) le graduatorie finali delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) del presente bando, che terranno conto del punteggio utile riportato, alla prova scritta, dai soli candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni;



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) la graduatoria finale della procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sommando, per ciascun candidato risultato idoneo alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, il punteggio conseguito alla prova scritta con il punteggio riportato nella valutazione dei titoli; a parità di punteggio, si applicano le preferenze previste dalle vigenti disposizioni.
- 2. Con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate le graduatorie finali e sono dichiarati i vincitori del concorso.
- 3. I decreti del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori sono pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all'indirizzo <u>www.poliziadistato.it</u>, con relativo avviso di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo <u>www.inpa.gov.it</u>, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 20 Ammissione dei vincitori al corso di formazione

- 1. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso.
- 2. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati presso sedi di servizio diverse dalla provincia di origine e da quella di residenza posseduta alla data di scadenza del bando di concorso.
- 3. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.

Art. 21 <u>Trattamento dei dati personali</u>

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

- 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
- 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza, con sede in Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma.
 - Il Punto di contatto è la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato Servizio concorsi, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

email: dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it;

pec: dipps035.0600@pecps.interno.it.

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Ministero dell'interno, Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma, raggiungibile ai seguenti indirizzi:

email: responsabileprotezionedati@interno.it

pec: rdp@pec.interno.it.

- c) il trattamento è finalizzato all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, nella legge 1° febbraio 1989, n. 53 e nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198;
- d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e/o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;
- 4. Ai candidati sono riconosciuti, tra gli altri, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
- 5. Il trattamento dei dati personali e particolari contenuti nel Portale unico del reclutamento è regolato dall'articolo 11 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia del 28 dicembre 2023.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 22

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa e richieste di informazioni

- 1. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022 ovvero di richiedere informazioni agli uffici competenti per materia.
- 2. Le istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi agli <u>accertamenti psico-fisici</u> e le eventuali richieste di informazioni sanitarie potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps017.0200@pecps.interno.it.
- 3. Le istanze di accesso ai documenti amministrativi concernenti gli <u>accertamenti attitudinali</u> e le eventuali richieste di informazioni ad essi relative potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo <u>dipps017.0302@pecps.interno.it</u>.
- 4. Le istanze di accesso ad altri atti del concorso e le eventuali altre richieste di informazioni potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0602@pecps.interno.it.

Art. 23

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione sul sito istituzionale www.poliziadistato.it nonché sul Portale unico del reclutamento, all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 24Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Art. 25 Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo <u>www.inpa.gov.it</u>, tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale <u>www.poliziadistato.it</u> con valore di notifica ai candidati.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati sul Portale unico del reclutamento disponibile all'indirizzo <u>www.inpa.gov.it</u>.
- 3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Roma, 2 2 APR. 2025

Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

d de